

Comune di Montebelluna
Regolamento di reperibilità

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ivano Coscen



Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. del
Entrato in vigore il

ART. 1 – ISTITUZIONE E FINALITA'

Nell'ambito del territorio Comunale è istituito il servizio di reperibilità per far fronte ad interventi urgenti, improrogabili e solo in caso di salvaguardia della pubblica incolumità, della sicurezza dei cittadini, della difesa del patrimonio del Comune e del mantenimento dei servizi primari.

E' esclusa pertanto dall'ambito applicativo del presente Regolamento sia ogni attività a cui l'Ente possa adempiere normalmente, mediante il ricorso alla programmazione dei servizi nell'ambito dell'articolazione dell'orario ordinario di lavoro, sia ogni attività che non rivesta i caratteri di emergenza, indifferibilità ed urgenza.

ART. 2 – AMBITI DI INTERVENTO

Per le finalità di cui al precedente comma 1, vengono individuate le seguenti aree di reperibilità:

- 1) vie, proprietà pubbliche e mantenimento dei servizi primari, interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità nelle strade, piazze, etc.
- 2) impianti tecnologici pubblici sul territorio interventi di riattivazione e messa in sicurezza di impianti tecnologici comunali, quali a titolo esemplificativo e per quanto di competenza:
 - impianti semaforici
 - impianti elettrici
 - impianti termici
 - impianti di allarme antintrusione, antincendio, elevatori
 - messa in sicurezza su impianti di pubblica illuminazione
- 3) stabili comunali: impianti elettrici, idrosanitari, opere murarie

ART. 3 – SERVIZI INTERESSATI

I servizi interessati al servizio di reperibilità sono i seguenti:

- viabilità
- idrico integrato (per la parte di interesse/competenza del Comune)
- verde
- edifici
- impianti
- impianti sportivi
- manutenzioni

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA OPERATIVA

Il servizio di reperibilità è costituito da una squadra di n. 2 operai e n. 1 tecnico con il ruolo di coordinatore della stessa.

ART. 5 – FORMAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



A tutto il personale interessato al servizio deve essere garantita adeguata istruzione, in quanto gli interventi possono riguardare anche ambiti in cui esiste una specifica conoscenza, nonché deve avere a disposizione i dispositivi di protezione individuale necessari.

ART. 6 – COMPETENZA DELLA SQUADRA OPERATIVA

La squadra operativa, in caso di segnalazione di intervento, qualora la segnalazione rientri negli ambiti di intervento della reperibilità, si reca immediatamente in sopralluogo, laddove non si possa intervenire in altro modo.

In relazione alla particolare situazione decide in ordine:

- a) di attivare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare conseguenze a persone e/o cose e a mettere in sicurezza l'area;
- b) se trattasi di evento di particolare gravità per cui ricorrono i presupposti della reperibilità per motivi di pubblica o privata incolumità e/o di grave e immediato pregiudizio al demanio o al patrimonio comunale, il capo squadra si attiverà immediatamente chiamando il Dirigente di Settore o l'Assessore competente.

Il personale in reperibilità dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato (il magazzino o il luogo dell'intervento in base all'evento occorso) nell'arco di 30 minuti.

Al dipendente che non risulti reperibile nei modi appena indicati non spetta il compenso giornaliero, fatti salvi ulteriori provvedimenti di natura disciplinare.

ART. 7 – PUNTI DI RIFERIMENTO PER CHIAMATE

Il punto di riferimento per le chiamate è il numero del Magazzino Comunale 0423/ 22170 e i tre numeri di reperibilità.

Il primo numero ad essere attivato sarà quello del tecnico coordinatore che, valutata l'opportunità dell'intervento, provvederà a contattare la squadra.

Qualora un numero non risulti raggiungibile saranno chiamati a cascata gli altri numeri indicati dalla segreteria telefonica.

Si intende che la mancata raggiungibilità di un numero sia per cause di forza maggiore.

ART. 8 – ATTREZZATURA E REGISTRI DI REPERIBILITA'

Verranno messi a disposizione del personale i mezzi e le attrezzature necessarie per adempiere agli interventi richiesti. A tale scopo verranno messi a disposizione della squadra reperibile telefono cellulare di servizio, informazioni e copia delle chiavi per l'accesso ai vari comparti del Magazzino e agli stabili Comunali.

Presso il Magazzino sarà predisposto, in luogo accessibile alla squadra, un registro di reperibilità nel quale dovrà essere annotato immediatamente al termine dell'intervento:

- il materiale utilizzato;
- gli interventi eseguiti e la durata degli stessi.
- il nominativo di chi ha attivato l'intervento.

La mancata compilazione del registro darà luogo a sanzioni così come previste dalla normativa vigente.

ART. 9 – PROGRAMMAZIONE E DURATA DEI TURNI

La squadra è composta da dipendenti che hanno dichiarato volontariamente la loro disponibilità e, in via subordinata, da dipendenti individuati dall'Amministrazione.

La programmazione dei turni viene stabilita dal Dirigente del Settore LL.PP. semestralmente o annualmente e viene presentata almeno 10 giorni prima. La stessa potrà essere modificata in corso d'anno in base a sopravvenute esigenze di organizzazione.

In caso di impedimento di qualche componente della squadra (malattia, gravi motivi personali o familiari) lo stesso avvisa il referente della squadra, che provvederà a sostituirlo con volontari o con l'addetto successivo.

Ciascun dipendente interessato dal servizio non può essere messo in reperibilità per più di sei volte in un mese e viene assicurata la rotazione.

Ogni volta (periodo) non può superare le 24 ore. Per agevolare la fase di scambio del personale alla fine ed all'inizio del turno successivo viene stabilito che il periodo va dalle ore 8.00 alle ore 7.59 del giorno successivo.

Il turno di reperibilità, va dalle ore 8.00 del giorno di inizio alle ore 7.59 dell'ultimo giorno. Il personale della squadra di pronto intervento si intende in servizio di reperibilità per il tempo non coincidente con l'orario normale di lavoro. In quest'ultimo orario gli interventi vengono gestiti direttamente dagli uffici competenti.

Qualora nel turno di reperibilità rientri la giornata di domenica, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta alcuna riduzione dell'orario settimanale di lavoro. Il riposo compensativo viene effettuato secondo le seguenti modalità, in coerenza con le disposizioni previste dal CCNL 21.06.2007 di Interpretazione Autentica dell'art. 23 del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 14 settembre 2000, relativamente alle modalità di riposo compensativo per il turno di reperibilità svolto in giorno festivo:

- nella settimana immediatamente successiva al turno di reperibilità svolto in giorno di riposo festivo (domenicale) (*compreso il personale il cui fine turno si colloca alle ore 7.59 del mattino di domenica*), i dipendenti che hanno effettuato tale turno fruiscono del riposo compensativo nella giornata di venerdì;
- nella settimana in cui effettua il turno di reperibilità il personale interessato effettuerà un servizio aggiuntivo pari alle ore lavorative del venerdì, il personale operaio interessato effettuerà un servizio aggiuntivo pari a 4 ore lavorative dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di venerdì;
- tali ore saranno recuperate, per l'appunto, nel turno lavorativo della mattinata del venerdì successivo;
- l'articolazione dell'orario come sopra descritta consente, quindi, la fruizione certa del riposo compensativo che viene quindi stabilito nella giornata di venerdì della settimana immediatamente successiva allo svolgimento del turno di reperibilità;

La copertura assicurativa ai fini degli infortuni sul lavoro dei dipendenti in reperibilità è garantita dal momento dell'attivazione dell'intervento e per tutta la durata dello stesso, compreso il viaggio di andata e ritorno (infortuni in itinere).

ART. 10 – COMPENSI DEL SERVIZIO E IMPUTAZIONE

Per la remunerazione del personale coinvolto nel servizio di pronta reperibilità si fa riferimento all'art. 23 del CCNL 14.9.2000 e successive modifiche ed integrazioni. Detta indennità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.



Il compenso sarà erogato sulla base della redazione di un elenco di reperibilità mensile che sarà predisposto e sottoscritto dal Dirigente del Settore LL.PP. e dovrà essere trasmesso all'Ufficio Personale.

Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali dell'1.04.1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Rimane comunque l'obbligo della timbratura del cartellino, salvo che per la natura dell'intervento o per oggettive impossibilità non sia possibile procedervi. In tal caso la durata dell'intervento verrà comunicata dai componenti della squadra con le modalità vigenti per le omesse timbrature.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5 del CCNL 14.9.2000 in caso di chiamata le ore di lavoro prestate saranno remunerate con il pagamento del lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con equivalente recupero orario, compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalità previste per il lavoro straordinario.

ART. 11 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla disciplina dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro vigenti.